



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE CIVILE

Sm. n. 3137/18  
rg n. 8935/18  
coe n. 6647/18  
rep n. 6647/18

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Caterina Grimaldi di Terresena Presidente

dr.ssa Sebastiana Ciardo Giudice (est.)

dr. Maura Cannella Giudice

nella causa iscritta al n. 8935 del Ruolo Generale degli Affari civili con-  
tenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Palermo, Via  
Imera, 3 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARCHESE PIE-  
TRO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- attore -

CONTRO

COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Paler-  
mo in Piazza Marina n. 29, rappresentato e difeso dall'avv.to [redacted]

[redacted];

- convenuto -

E

MINISTERO DELL'INTERNO- Dipartimento per le libertà civili e  
l'Immigrazione- direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e  
le minoranze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma  
presso il Palazzo del Viminale, domiciliato *ope legis* presso

Tribunale di Palermo  
Sezione I civile

l'Avvocatura di Stato;

- convenuto contumace -

E

IL PUBBLICO MINISTERO

-interveniante necessario-

**OGGETTO:** Diritti della Cittadinanza

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2019.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione [redacted] conveniva in giudizio il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore* e il Ministero dell'Interno in persona del ministro *pro tempore*, chiedendo che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'ufficio cittadinanza presso il Comune di Palermo e, per gli effetti, dichiarata ex art. 4, co. II, L. 91/1992 la cittadinanza italiana, nonché la trascrizione del predetto accertamento nei registri di stato civile, rifiutagli dal Comune di Palermo sul presupposto della mancanza di alcuni requisiti di legge.

L'attore, nato a Palermo il [redacted] da genitori di nazionalità srilankese, deduceva di aver vissuto a Palermo sin dalla nascita fino al compimento della maggiore età, insieme alla madre la quale non si sarebbe mai allontanata dal territorio italiano.

Al raggiungimento della maggiore età, egli aveva manifestato la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana, presentando la relativa istanza al Comune del luogo di nascita.

Con provvedimento del 16.02.2018 l'Ufficio preposto preavvisava il rigetto della predetta istanza, deducendo il difetto della continuità della residenza legale in territorio italiano, requisito indispensabile per l'espletamento della suddetta pratica, invitando, altresì, a regolarizzare l'iscrizione anagrafica entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Con provvedimento definitivo del 21.02.2018 il predetto Ufficio ribadiva le medesime conclusioni, specificando che la posizione anagrafica del richiedente non era regolare, sul presupposto del difetto di continuità sul territorio italiano e del possesso del permesso di soggiorno.

L'attore deduceva che l'interpretazione resa dal Comune determinasse una restrizione del concetto di *residenza legale* di cui all'art. 4, co. II, L.91/1992, in quanto equiparata al concetto di residenza anagrafica. Ed invero, secondo parte attrice tale requisito deve essere intesa quale stabilità dell'effettiva permanenza nel territorio italiano.

Il Comune di Palermo, regolarmente convenuto nel presente giudizio unitamente al Ministero degli Interni, oltre a contestare il merito della richiesta, ha sollevato preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, il quale, seppur ritualmente evocato in giudizio non si è regolarmente costituito.

R.G. n. 8935/2018

Nella specie, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve rilevarsi che il Sindaco nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana agisce quale Ufficiale di Governo, in quanto organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica.

Ciò posto, deve ritenersi che anche nella controversia *de qua*, unico ed effettivo legittimato passivo sia il Ministro dell'interno e, nella specie, il Sindaco solo quale organo di governo può essere destinatario del provvedimento che eventualmente dichiara la cittadinanza per le annotazioni di competenza sui registri di stato civile.

Sul punto, infatti, è bene osservare che le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, in quanto delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo ex art. 54.3 D.Lgs. 267/2000, sono immediatamente riferibili allo Stato Italiano e, in particolare, al Ministero dell'Interno, sicché tutti gli atti concernenti la cittadinanza italiana, compresa la dichiarazione di elezione di cittadinanza ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale ufficiale del Governo delegato alle funzioni di stato civile, sono direttamente imputabili al Ministero dell'Interno.

Indi, correttamente l'attore ha evocato in giudizio il Ministero dell'Interno e il Sindaco del Comune di Palermo, nella specie, non rappresenta l'ente ma solo l'autorità statale (cfr. Cass. 7210/2009; Cass. 1519/2004).

Passando al merito della controversia, secondo l'art. 4, co. II, L.91/92 *"lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene*

*cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".*

I presupposti richiesti dalla norma sono i seguenti: la nascita nello Stato Italiano, la residenza legale nel territorio sino al compimento del diciottesimo anno di età senza interruzioni e la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, d.P.R.12 dicembre 1993, n. 572, è stato adottato l'anno successivo all'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 91/1992 (si veda pure le semplificazioni introdotte dalla legge 98/2013 che ha convertito il DL 69/2013 per i casi di iscrizione tardive all'anagrafe di minori nati in Italia ad opera dei genitori stranieri).

L'art. 1, comma 2, lettera a) di tale normativa contiene una definizione dell'espressione "residenza legale" contenuta nella legge sulla cittadinanza, a tenore del quale *"si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica"*.

Il successivo art. 3, comma 4, del medesimo regolamento precisa che *"La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, co. 2, della legge deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza"*.

L'art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 statuisce che lo straniero deve dimostrare, da un lato, di avere posseduto un permesso di soggiorno o

comunque di avere soggiornato in Italia in conformità alle disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri e, dall'altro, di essere stato ininterrottamente iscritto all'anagrafe.

In ragione di ciò, il Comune di Palermo ha rigettato l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana formulata dall'attore, deducendo il difetto di una regolare e stabile presenza nel territorio palermitano, posto che dal mese di luglio 2017, al momento del compimento della maggiore età, egli era risultato irreperibile.

Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, tale irreperibilità risulta irrilevante, poiché sopravvenuta al compimento della maggiore età di parte attrice, così come attestato dal certificato di residenza storico del Comune di Palermo e depositato in atti.

Ebbene, questi dichiara di essere nato in Italia e di aver sempre vissuto nella città di Palermo, producendo documentazione attestante, in primo luogo la nascita a Palermo e varie visite mediche presso strutture ospedaliere pubbliche effettuate nel corso degli anni fin dalla più tenera età, nonché di aver frequentato scuole primarie e secondarie e, altresì, di aver ricevuto il sacramento del battesimo e della prima comunione.

Inoltre, a causa della situazione di pregiudizio in cui il minore versava per i comportamenti tenuti dal padre, risulta che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 5.11.2003, ha disposto il suo ricovero presso una comunità di alloggio palermitana unitamente alla madre alla quale rimaneva comunque affidato, fino al rientro in famiglia a seguito di un successivo provvedimento emesso in data

14.09.2005.

Ciò posto, dalla predetta documentazione emerge che il minore ha costantemente mantenuto la propria residenza in territorio italiano.

Si ritiene che tali risultanze comprovino ampiamente l'effettiva presenza di ██████████ in Italia, nell'arco temporale rilevante ex art. 4, co. II, L.91/92 e che lo stesso sia in possesso dei requisiti ivi richiesti.

Tanto premesso, le deduzioni del Comune di Palermo, circa l'assenza del requisito essenziale ai fini del riconoscimento della cittadinanza, ovvero la presenza regolare nel territorio, risultano infondate, in considerazione della definizione accolta di residenza legale, nei termini di cui all'art. 1 comma 2 lett. A del D.P.R. 572/93 e cioè che l'interessato deve possedere tanto l'iscrizione anagrafica quanto il permesso di soggiorno.

Difatti, non si rinviene nell'ordinamento italiano una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con quella anagrafica, né può ritenersi che una fonte secondaria possa introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti dalla legge (sul punto ex plurimis CA Napoli 1486/2012; Trib Napoli 2948/2017; Trib Bari 1030/2017).

Indi, il Collegio ritiene sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2., L. n. 91/92 per il riconoscimento in favore dell'attore dello status di cittadino italiano.

Le spese di lite restano compensate in ragione della complessità

e novità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che

nato a Palermo il [REDACTED] ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano;

ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge relativamente alla persona dell'attore;

compensa le spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Palermo, 18/06/2019.

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Grimaldi di Terresena*

Il Giudice Estensore

*Dott.ssa Sebastiana Ciardo*

DEPOSITATO  
PA 26/06/19  
D.ssa Chiara Cancemi

